



COMUNE DI LODE'
Provincia di Nuoro
AREA POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2026**

È indetto un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo destinato all'integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2026 dei contratti regolarmente registrati, ai sensi:

- dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale RAS 36/36 del 09/07/2025 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i Comuni. Legge 9/12/1998, n. 431, art. 11"

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Possono partecipare a tale bando i cittadini titolari di **contratto di affitto** interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Art. 1 Destinatari e requisiti di partecipazione.

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Lodè e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune di Lodè deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 (€ 611,85*13*2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% e il contributo concedibile non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e il contributo concedibile non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 2 Esclusioni dal Beneficio.

Sono esclusi dal beneficio:

- a) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- b) i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).
- c) gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n 13 (alloggi di E.R.P.), in quanto non titolari di contratti di locazione;
- d) i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della L. n. 76 del 2016, sono equiparate ai coniugi;
- e) il contributo non sarà concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente,

ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare; I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo;

f) presentazione, di più domande di contributo riferite al medesimo periodo presso Comuni diversi. In tale ipotesi, il Comune invita il richiedente a optare, entro il termine assegnato, per una sola domanda. Decorso inutilmente tale termine, entrambe le domande sono dichiarate inammissibili.

g) coloro i quali non si attengano alle modalità stabilite per la partecipazione al bando.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

Art. 3 Nucleo familiare.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5 Formazione e pubblicazione della graduatoria.

Il Comune, dopo aver proceduto all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi secondo le disposizioni del presente bando e predispone la graduatoria generale. La graduatoria generale è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Si precisa che, a tutela della riservatezza delle persone richiedenti, nella graduatoria si indicherà esclusivamente il corrispondente numero del protocollo della domanda presentata.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 10 gg consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 6 Durata ed entità del contributo.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dalla Regione Sardegna, nel rispetto della graduatoria generale in misura proporzionale rispetto all'importo trasferito al Comune.

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed in relazione al valore dell'ISEE.

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2026 e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto se successiva alla data suddetta.

Nel presente bando il contributo concedibile al beneficiario è determinato sottraendo dal canone

complessivamente dovuto per il periodo dell'anno 2026 per il quale sia riscontrabile la ricevuta dell'avvenuto pagamento, il canone sopportabile in relazione al valore ISEE, secondo quanto stabilito dall'art. 7. Il contributo così determinato non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero delle mensilità per le quali il richiedente sia stato titolare del contratto di locazione.

Art. 7 Modalità di determinazione del contributo.

Il contributo è calcolato con decorrenza dal 1° Gennaio 2026 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

L'entità dei contributi viene fissato nel rispetto dei limiti massimi di:

- Fascia A: € 3.098,74;
- Fascia B: € 2.320,00.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'Isee del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) sarà pari:

- Per la Fascia A al 14% dell'Isee;
- Per la Fascia B al 24% dell'Isee.

Per determinare il contributo pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% nei limiti di reddito sopra riportati.

Art. 8 Erogazione del contributo

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Lodè dalla R.A.S. a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e al netto di eventuali altri contributi erogati da altri enti per le stesse finalità.

Il contributo viene attribuito per l'anno 2026 a decorrere dal 1° gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 Dicembre 2026. L'entità del contributo è calcolata sul canone complessivamente dovuto per il periodo di effettiva titolarità del contratto nell'anno 2026 per il quale siano riscontrabili le ricevute dell'avvenuto pagamento, e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di titolarità di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi nel corso della medesima annualità, il contributo massimo spettante è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di locazione di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dal bando regionale permanente.

Il Comune, una volta determinato il contributo spettante a ciascun beneficiario inserito in graduatoria, assegna, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione. Coloro che hanno ottenuto l'ammissione al contributo ad integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, il Comune darà corso alla revoca dei benefici ammessi ripartendo tale somma in modo proporzionale tra tutti gli altri beneficiari. Eventuali economie maturate sui fondi assegnati verranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell'annualità successiva.

Qualora la somma attribuita, non sia sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, il Comune procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B) , onde soddisfare tutte le richieste ammesse.

Art. 9 Termine e modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante autenticazione con:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta d'Identità Elettronica);

del richiedente o del relativo rappresentante legale, attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Lodè accessibile al seguente link: [Sportello telematico Comune di Lodè](#) entro e non oltre il giorno **21/10/2026** alle **ore 23:59**;

Art. 10 – Presentazione della documentazione successiva all'ammissione al beneficio attestante il pagamento del canone di locazione.

La documentazione di seguito indicata dovrà essere presentata esclusivamente a seguito di apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lodè, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente stabiliti dal competente Servizio. I soggetti ammessi al beneficio dovranno produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità di riferimento, consistente in una delle seguenti modalità:

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, regolarmente assoggettate a marca da bollo di € 2,00;
- copia dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento del canone di locazione;
- in alternativa, dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

La documentazione presentata dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) la mensilità o le mensilità alle quali si riferisce il pagamento;
- b) gli estremi identificativi dell'immobile locato (via, piazza, località e numero civico);

- c) il nominativo del soggetto che ha effettuato il pagamento. Qualora il soggetto pagatore sia diverso dal titolare del contratto di locazione, dovrà essere allegata idonea documentazione attestante che il pagamento è riferibile al titolare del contratto;
- d) il nominativo del soggetto beneficiario del pagamento (locatore/proprietario dell'immobile).

Art. 11 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

Art. 12 – Informativa in materia di protezione dei dati personali.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e in applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. I dati acquisiti saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi della presente direttiva e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 13 – Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 Luglio 2025 e alla Determinazione della Direzione Regionale n. 2222 del 21/07/2026 e alle note RAS.

Art. 13 – Pubblicità dell'avviso.

Il presente Avviso è affisso all'Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Lodè. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lodè negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Il Funzionario Responsabile
Dott. ssa Ass. Soc Carmela Sanna